

Ostuni, 08/01/2024

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per il coordinamento
amministrativo

Via pec:

segreteria.dica@mailbox.governo.it

presidente@pec.governo.it

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**

Via pec: VA@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero della Cultura

Via pec: VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: ID VIP: 7771. Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 96,83 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località contrada Perillo, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi anche nel Comune di Melfi (PZ). (di seguito "Progetto"). **Osservazioni al parere del Ministero della Cultura prot. n. 10855 del 13.6.2023.**

Spett.le Amministrazione,

il sottoscritto **Antonio SERGI**, in qualità di legale rappresentante della società **SCS Sviluppo 1 S.r.l.** (c.f. 02630050744), con sede **Via Ferdinando Ayroldi, 10 – 72017 – Ostuni (BR)**, formula le seguenti osservazioni in relazione al parere del Ministero della Cultura (di seguito "MiC") prot. n. 10855/2023 recante giudizio negativo di compatibilità del Progetto.

Per effetto di tale parere, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito "MASE" (la cui Commissione Tecnica ha espresso il parere n. 104 del 15.12.222 favorevole al rilascio della VIA) ha disposto, ai sensi della legge n. 400/1988, la definizione dell'*iter* di

valutazione ambientale alla Presidenza del Consiglio dei ministri alla luce del contrasto insorto tra le amministrazioni competenti.

Scopo del presente documento è, dunque, quello di dimostrare l'erroneità dei rilievi del MiC nonché la piena compatibilità ambientale del Progetto.

Prima di procedere in questo senso, appare opportuno rilevare, su un piano generale, che **dalla lettura del parere in questione emerge che anche il MiC ha confermato che l'impianto agro-voltaico non intercetta direttamente alcun vincolo o emergenza tutelata dal PPTR** (si vedano le pagine 15-19).

Si può, al contrario, affermare che l'area (come esplicitato nella nota tecnica allegata) sia idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater* del d.lgs. n. 199/2021 in quanto priva di vincoli diretti (non rilevanti gli *ulteriori contesti* individuati dal PPTR) e priva di *beni paesaggistici ex art. 136 del codice* e *beni culturali ai sensi della parte seconda del codice* in un buffer di 500 metri.

L'unica interferenza ravvisata dal MiC riguarda il cavidotto che, in quanto interrato, costituire opera irrilevante ex lege da punto di vista paesaggistico ai sensi del d.P.R. n. 31/2017 (cfr., TAR Campania, sent. 1556/2023, secondo cui "**l'infrastruttura de qua, siccome interrata, deve intendersi riconducibile alla categoria A.15** (*"fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m, del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete"*) dell'Allegato A (*"Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica"*) al d.p.r. n. 31/2017 **e, come tale, sottratta al regime abilitativo dell'autorizzazione paesaggistica**").

Altro aspetto completamente assente nelle valutazioni del MiC, che ha riportato pedissequamente le previsioni del PPTR della Regione Puglia, è la natura agro-voltaica del Progetto.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha ormai avuto modo di sottolineare che "**Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico** [...]".

Inoltre, osserva il Consiglio di Stato, "**gli impianti agrivoltaici costituiscono una documentata realtà nell'attuale quadro ordinamentale, al punto che il legislatore statale, a certe condizioni, li ammette a finanziamento pubblico. [...] Dal che discende, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, l'erroneità della riconduzione del progetto in esame all'ambito del fotovoltaico puro, come invece hanno fatto la Regione e la Provincia**" che "**ha impropriamente ritenuto valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che, per le ragioni evidenziate, mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici**" (cfr., **Cons. St., sentt. nn. 8029, 8263, 8262, 8261, 8260, 8235, 8090/2023**).

La natura agro-voltaica del Progetto costituisce, dunque, un elemento dirimente ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento, così come l'*idoneità* dell'area di Progetto.

Altro aspetto da evidenziare è quello degli *impatti cumulativi*.

Al riguardo, il MiC incorre anzitutto nell'errore metodologico di considerare (si veda pag. 21), ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di approvazione "*mentre l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad "ad altri progetti esistenti e/o approvati"*" (cfr., **Cons. St., sent. n. 8029/2023**).

Inoltre, il richiamo alla DGR n. 162/2014 (con cui la Regione Puglia intende tutelare il consumo di suolo dalla installazione di impianti fotovoltaici mediante la previsione di un indice di pressione cumulativa) è inconferente rispetto al caso di specie venendo in rilievo un impianto agro-voltaico che, per definizione, non comporta consumo di suolo.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha già rilevato che la predetta DGR "*mal si attaglia alla fattispecie di un impianto agro-voltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento e che, per tale ragione, non implica ulteriore consumazione di suolo, ma avendo come scopo quello di coordinare l'attività di produzione di energia e attività agricola*" cfr., **Cons. St., sent. n. 8029/2023**).

In aggiunta a quanto sopra, la Società ha prodotto nell'ambito del procedimento tutti gli studi necessari a dimostrare l'assenza di impatti ambientali significativi (come illustrato nella nota tecnica di accompagnamento).

In aggiunta, si consideri che l'impostazione del MiC risulta ormai superata dalla rinnovata concezione sottesa agli impianti FER, tale per cui viene proprio privilegiata la realizzazione di aree vocate alla produzione di energia da fonte rinnovabile.

In particolare, l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 – adottato in recepimento della RED II e in linea con gli indirizzi del PNIEC – ha previsto tra i criteri per la individuazione delle aree idonee quello di *"minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili"*.

In questa medesima prospettiva, si iscrive il **Regolamento UE 2577/2022 che, nell'affermare l'interesse pubblico prevalente alla realizzazione di impianti FER, ha affermato la necessità di introdurre corsie accelerate per impianti realizzati in "zone dedicate alle energie rinnovabili"** (v. art. 6).

Valorizzando il rinnovato contesto normativo di riferimento, in sede di interpello il MASE ha già chiarito che la presenza di altri impianti FER limitrofi al progetto determina l'*idoneità* ex lege dell'area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199/2021.

Infine, vista la sede nella quale verrà esaminato il Progetto, appare fondamentale il richiamo al Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 2577/2022 che – al dichiarato fine di contrastare l'attuale crisi energetica e sbloccare le procedure autorizzative degli impianti FER – ha previsto che la realizzazione degli impianti FER dev'essere considerata di **"interesse pubblico prevalente [...] in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi"** (cfr. art. 3).

L'espressa qualificazione del progetto in questione come di interesse pubblico prevalente non potrà che assumere rilievo dirimente nell'ambito della valutazione di bilanciamento complessiva spettante a codesta Amministrazione.

*

Alla luce di quanto sopra, si **chiede** all'Amministrazione competente di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale del Progetto, ritenendo prevalente il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica PNRR del MASE.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle note tecniche allegate, ove viene puntualmente descritta l'assenza di profili di incompatibilità del Progetto con il contesto paesaggistico di riferimento.

Con osservanza

Per la Società
Antonio SERGI



Si allega

- CONTRODEDUZIONI PARERE NEGATIVO MIC 0010855

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 1 di/of 16

1.1 CONTRODEDUZIONI PARERE NEGATIVO MIC 0010855 DEL 13.06.2023

2 ANALISI AREE IDONEE D.LGS. 199/2021

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, il D.lgs. 199/2021 al comma 8 dell'art. 20 dispone che sono considerate **aree idonee**:

- X** a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- X** b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- X** c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- X** c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- X** c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- X** c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE PAGE 2 di/of 16
--	--	-------------------------------

le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

X c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Premesso che l'impianto fotovoltaico di Ascoli Satriano non ricade in alcuna delle lettere dalla a) alla c-ter) di cui al c.8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, nel seguito si riporta l'analisi relativamente alla definizione dell'idoneità del sito dell'impianto rispetto alla definizione di cui alla lettera c-quater) sotto le seguenti ipotesi:

- Le aree indicate nel layout come *“Aree destinate ad opere di compensazione”* (cfr. elaborato: Layout di progetto - SCSDESDCIVITAP463105800), essendo esterne all'area recintata del progetto, non vengono considerate come area di impianto. Si tratta di aree su cui la società proponente ha titolo alla presentazione del progetto ma che, essendo interessate da vincoli di diversa natura, si è scelto di eliminare completamente dal layout e di tenerle esternamente alla recinzione, ma di impiegarle comunque per scopi agricoli (saranno aree dedicate a foraggio) ai fini di un miglior inserimento dell'impianto nel contesto agricolo di riferimento.
- L'analisi si limita alla sola area di impianto di produzione in base alla normativa di riferimento.
- Sono considerati come *“Beni Culturali”*, ovvero come *“Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004”*:
 - I BP – Zone di Interesse archeologico, individuati dal PPTR nelle componenti culturali e insediative;
 - Gli UCP- stratificazione insediativa - rete tratturi, individuati dal PPTR nelle componenti culturali e insediative;

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 3 di/of 16

- Tra gli UCP -- stratificazione insediativa – siti storico culturali, individuati dal PPTR nelle componenti culturali e insediative, solo quelli vincolati con decreti;
 - I “Beni Culturali”(+100 m di buffer) dalla Cartografia della Aree Non Idonee FER di cui al RR 24/2010;
- Sono considerate come aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004, i beni paesaggistici ex art. 136 individuati con decreto o dal PPTR.

Nel seguito si riporta l’analisi dell’impianto di progetto rispetto alla casistica delle aree idonee di cui all’art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021, riferendosi in particolare alle lettere c-quater e c-ter.

Ai fini di una chiara interpretazione delle risultanze riferite nel seguito, si specifica che per l’idoneità dell’area di progetto si farà riferimento all’area prevista per l’impianto di produzione, costituita da tutto quanto è delimitato dal perimetro della recinzione di progetto, indicata come “area di progetto” negli elaborati di inquadramento (cfr. elaborato “SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.026.00”: inquadramento su CTR), escludendo pertanto le “Aree destinate ad opere di compensazione”.

2.1 LETTERA C-QUATER

In base all’inquadramento del progetto rispetto al Sistema delle Tutele del PPTR, riportato negli elaborati progettuali: “SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.043.00”, “SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.044.00” e “SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.044.00”, l’area di impianto di produzione (interna alla recinzione di progetto e quindi aree di compensazione escluse), non interferisce con alcun BP e UCP del Sistema delle Tutele e quindi non rientra nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42.2004.

Le aree di notevole interesse ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sono distanti oltre 500 m dall’area dell’impianto di produzione.

I Beni Culturali più prossimi all’area dell’impianto di produzione sono due tratturi: il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, ubicato a nord del sito e il Tratturello Cerignola – Melfi, ubicato ad est del sito.

Per quanto riguarda il tratturo n.36 “Regio Traturello Foggia Ascoli Lavello”, esso è classificato di categoria “a” dal Quadro Assetto dei Tratturi: “tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo” ed è dichiarato di interesse archeologico, sulla base della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successivamente con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983.

SOGGETTO PROPONENTE:

SCS Sviluppo 1 S.r.l.

72017 – Ostuni (BR)

Via Ferdinando Ayroldi n. 10



CODICE

PAGE 4 di/of 16



Figura 1: individuazione dell'impianto di produzione rispetto ai Tratturi - Beni Culturali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004

Tuttavia, come evincibile da Figura 1, la classificazione del Quadro di Assetto dei Tratturi non trova piena corrispondenza con lo stato attuale del tratturo, infatti **il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello è classificato come Strada Provinciale n.82. Si tratta pertanto di un tratturo la cui area di sedime, originariamente destinata alla transumanza, risulta attualmente completamente trasformata a causa delle modifiche subite dalle opere necessarie per la realizzazione di una viabilità destinata principalmente alla circolazione dei veicoli, quali l'asfalto della superficie.**

Il grado di alterazione del tratturo si evince dalle foto nel seguito, scattate da tre punti del Tratturello/SP 82, in corrispondenza delle aree più prossime al sito di progetto, come indicato in Figura 2.

SOGGETTO PROPONENTE:

SCS Sviluppo 1 S.r.l.

72017 – Ostuni (BR)

Via Ferdinando Ayroldi n. 10



CODICE

PAGE 5 di/of 16



Figura 2: indicazione su Google Earth dei punti da cui sono state scattate le foto rispetto alle aree di progetto (poligoni rossi)



Foto 1: foto scattata da SP 82 (Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello) dal segnaposto Foto 1 in Figura 2

SOGGETTO PROPONENTE:

SCS Sviluppo 1 S.r.l.

72017 – Ostuni (BR)

Via Ferdinando Ayroldi n. 10



CODICE

PAGE 6 di/of 16



Foto 2: foto scattata da SP 82 (Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello) dal segnaposto Foto 2 in Figura 2



Foto 3: foto scattata da SP 82 (Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello) dal segnaposto Foto 3 in Figura 2

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE PAGE 7 di/of 16
--	--	-------------------------------

Il Quadro di Assetto dei Tratturi al Capitolo 10, per i tratturi nei contesti extraurbani ubicati nel territorio di comuni non ancora dotati di Piano Comunale dei Tratturi, pur confermando la categoria a del tratturo in questione, precisa che ***“le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali classificati sub. a), se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), sono da considerarsi automaticamente sussumibili sub b) “aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico””. Per la loro esatta identificazione si rimanda alle determinazioni che saranno assunte dai Comuni in sede di redazione dei Piani Locali di Valorizzazione.”***

Sulla scorta di quanto indicato nello stesso Quadro di Assetto dei Tratturi, è quanto mai ragionevole poter considerare, in fase di redazione del Piano Comune dei Tratturi, una futura declassificazione del tratturo dalla categoria a) (*tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico-archeologico e turistico-ricreativo*) alle categorie inferiori. Infatti, l’elevato grado di antropizzazione ha alterato il tratturo in maniera così importante a tal punto che attualmente la definizione che rispecchia maggiormente lo stato del tratturo è la c) ***“aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”***.

Si ritiene che, in considerazione dell’attuale assetto del tratturo e in previsione della sua ragionevole declassificazione, la dichiarazione di Bene Culturale non trovi più fondatezza e pertanto, non sia più applicabile.

Per quanto riguarda il tratturo n.57: “Tratturello Cerignola – Melfi”, esso è classificato come tratturo di categoria a) dal Quadro di Assetto dei Tratturi. Attualmente tale tratturo, sebbene corrisponda ad una viabilità pubblica, denominata Strada Vicinale “Monte Maggiore Lagni” (fonte: CTR), non risulta essere stata completamente alterata, ed infatti in alcuni non presenza pavimentazione bitumata.

Sulla scorta delle considerazioni e delle ipotesi formulate, ai fini della definizione delle aree idonee ai sensi della lettera c-quater, in Figura 3 si riporta il previsto buffer di 500m solo dal tratturo n.57: “Tratturello Cerignola – Melfi”.

Da Figura 3 si evince che parte dell’area dell’impianto di produzione, precisamente corrispondente ad un’estensione di circa 13,2 ettari, non ricade in area idonea ai sensi della definizione della lettera c-quater. Le restanti aree dell’impianto di produzione ricadono invece in area idonea ai sensi della lettera c-quater del c.8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021.

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 8 di/of 16




Figura 3: Buffer di 500m dal Tratturello Cerignola-Melfi (retino viola) rispetto all'area dell'impianto di produzione (retino giallo)

2.2 LETTERA C-TER

Per l'analisi dell'idoneità dell'area ai sensi della lettera c-ter del D.Lgs. 199/2021, art. 20 comma 8, preliminarmente è opportuno far riferimento ad un recente riscontro ad un interpello al Mase da parte del Comune di Monteleone di Puglia: nota prot. mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0032613.06.10.2022.

Il riscontro conclude riferendo che: “possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest'ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento.”

Nel caso dell'impianto proposto, come si evince da Figura 2, in prossimità dell'area di progetto sono presenti quattro aerogeneratori in esercizio. In particolare, in corrispondenza del confine sud-est dell'area centrale dell'impianto di produzione, è presente un aerogeneratore, la cui piazzola ricade in parte nell'area dell'impianto di produzione. In fase di redazione del progetto agrivoltaico l'impianto eolico attualmente

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 9 di/of 16

realizzato risultava ancora in iter autorizzativo e per tale motivazione non è stato preso in considerazione nella definizione dell'area di progetto agrivoltaico. Alla data di presentazione dell'istanza di VIA del progetto agrivoltaico, il progetto dell'impianto eolico risultava autorizzato da qualche settimana. In considerazione della presenza di una torre eolica parzialmente interferente con l'area di progetto, il proponente ha comunque già considerato di dover rimodulare l'area di progetto in fase di iter autorizzativo, escludendo l'occupazione della piazzola dall'area dell'impianto di produzione.

Premesso quanto sopra, ai fini della verifica dell'idoneità dell'area ai sensi della lettera c-ter, in Figura 4 si riporta il buffer di 500m dalla porzione di suolo occupata dalla piazzola dell'aerogeneratore, classificata catastalmente come categoria D/1, "Opificio".




Figura 4: Buffer di 500m dall'aerogeneratore a sud-est del sito di impianto (retino verde) rispetto all'area dell'impianto agrivoltaico (retino giallo)

L'area coperta dal buffer di 500m dall'aerogeneratore, considerato alla stessa stregua di un impianto industriale ai fini dell'applicazione della lettera c-ter del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 (come chiarito dal riscontro del MASE), è ritenuta area idonea per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in area agricola, come il caso di specie.

Sovrapponendo il buffer di 500m dal Trattarello Cerignola – Melfi, che rappresenta la porzione di area da escludere per la definizione dell'area idonea ai sensi della lettera c-quater, con il buffer di 500m dall'aerogeneratore esistente, che rappresenta la porzione di area da ritenere idonea per l'impianto

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 10 di/of 16

fotovoltaico, si osserva che il buffer di 500m dalla WTG ricomprende interamente la porzione di area di impianto di produzione interessata dal buffer del tratturello.

Pertanto, dal combinato disposto delle lettere c-ter e c-quater, l'area che risulta da escludere dall'area idonea ai sensi del c-quater, risulta comunque area idonea ai sensi del c-ter.




Figura 5: sovrapposizione del Buffer di 500m dal Tratturello Cerignola-Melfi (retino viola) col Buffer di 500 m dalla WTG esistente (retino verde), rispetto all'area dell'impianto di produzione (retino giallo)

Ne si deduce che l'intera area individuata per l'impianto di produzione agrivoltaico può essere ritenuta idonea ai sensi dell'applicazione delle lettere c-ter e c-quater dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

3 ALTRE OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI PAESAGGISTICI IN RISCONTRO AL PARERE NEGATIVO

Oltre a quanto riferito circa le aree id

onee di cui al D.Lgs. 199/2021, si ritiene utile far rilevare alcune inesattezze riportate nel parere sulla scorta delle quali il Ministero si è espresso negativamente.

3.1 SULLE INTERFERENZE DELL'AREA DI PROGETTO (CAVIDOTTI ESCLUSI)

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 11 di/of 16

Il parere riporta in maniera generica che il “progetto” presenta “numerose” interferenze con aree tutelate paesaggisticamente dal PPTR, senza distinguere chiaramente tra interferenze dirette del progetto, tra area di impianto di produzione e opere di connessione, lasciando intendere in maniera imprecisata che l’impianto presenta innumerevoli interferenze.

Per la parte di progetto che ricade nella **regione Puglia**:

- Il parere lascia intendere che l’area di progetto *interferisce con geositi e relativa fascia di tutela*:
 - l’affermazione non è corretta in quanto i geositi sono ben distanti dall’area di progetto; ben oltre i 3 km. Neanche il cavidotto interferisce con geositi e la relativa fascia di tutela (vedasi l’elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.043.00).
- Il parere riporta anche le *interferenze dell’area di progetto con diverse aree contermini*.
 - **Non si tratta di interferenze del progetto con elementi tutelati del PPTR, pertanto tale aspetto non può assumere la stessa rilevanza di un’interferenza; tanto più che le recenti semplificazioni normative introdotte sull’iter autorizzativo degli impianti FER hanno abrogato ogni disposizione in materia di aree contermini, limitando l’espressione del MIC ai soli impianti localizzati in aree sottoposte a tutela.**
- Il parere riporta *l’interferenza con aree a vincolo idrogeologico*:
 - L’affermazione non è corretta se si considera come area di progetto la sola area recintata. Solo le aree di compensazione e il cavidotto di connessione interrato, lungo strada esistente, interferiscono con il vincolo idrogeologico (vedasi l’elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.043.00).
- Il parere riporta che il progetto *interferisce con boschi, prati e pascoli naturali, formazioni arbustive in evoluzione naturale*:
 - L’affermazione non è corretta se si considera come area di progetto la sola area recintata. Tali interferenze riguardano il solo percorso delle opere di connessione interrate, lungo viabilità esistente. Il passaggio del cavidotto interrato lunga strada esistente, per le componenti botanico vegetazionali interferenti, è attività consentita dalle NTA del PPTR, rispettivamente in base all’art. 62, c. 2 lett a9) e all’art. 66 c.2 lett. a7) (vedasi l’elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.044.00 e l’elaborato descrittivo SCS.DES.R.ENV.ITA.P.4631.001.00_tomo I_SIA al paragrafo 2.2.4 – da pagina 29).
- Il parere riporta che il progetto *interferisce con aree umide*:
 - l’affermazione non è corretta in quanto le aree umide sono ben distanti dall’area di progetto; ben oltre i 2 km. Nessun elemento di progetto interferisce con aree umide (vedasi l’elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.044.00).
- Il parere riporta che l’area di progetto *interferisce con parchi e riserve*:

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 12 di/of 16

- L'affermazione non è corretta se si considera come area di progetto la sola area recintata. Solo le "aree di compensazione" ed il cavidotto, lungo strada esistente, interferiscono in parte con tale BP umide (vedasi l'elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.044.00).
- Il parere riporta che l'area di progetto *interferisce con siti di rilevanza naturalistica*:
 - L'affermazione non è corretta in quanto i siti di rilevanza naturalistica sono distanti dall'area di progetto oltre 600 m. Solon il cavidotto di connessione, sempre lungo strada esistente, interferisce in un tratto con la ZSC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" umide (vedasi l'elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.044.00).
- Il parere riporta che *l'impianto interferisce con la rete tratturale e la sua area di rispetto*:
 - L'affermazione non è corretta se si considera come area di progetto la sola area recintata. Solo le "aree di compensazione" interferiscono con la rete tratturale ed il relativo buffer umide (vedasi l'elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.045.00).
- Il parere riporta che *l'impianto intercetta una rete di siti storico culturali all'interno dell'area vasta*:
 - L'affermazione non è corretta se si considera come area di progetto la sola area recintata. Il progetto non interferisce con siti storico culturali, ma solo con la loro area di rispetto. In particolare le interferenze con la fascia di rispetto di siti storico culturali riguardano solo una parte delle aree di compensazione ed il cavidotto di connessione lungo strada esistente. Quest'ultima è attività espressamente consentita sia nell'area del sito storico che nella fascia di rispetto dagli artt. 81 e 82 c.2 lett. a7) (vedasi l'elaborato grafico SCS.DES.D.ENV.ITA.P.4631.045.00 e l'elaborato descrittivo SCS.DES.R.ENV.ITA.P.4631.001.00_tomo I_SIA al paragrafo 2.2.4 – da pagina 29).

In particolare, per la parte di progetto che ricade nella **regione Basilicata**:

- Il parere a pag. 17 riporta genericamente interferenze con aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: "*c.1 lett. c) - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 1 1 dicembre 1933, n. 1 775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*"; *c.1 lett. g) - Formazioni igrofile, c.1 lett. m) - le zone di interesse archeologico, Tratturi.*"
Esso non specifica quindi che le aree interessate direttamente dal progetto (impianto agrovoltico, opere di connessione), interferiscono con i corsi d'acqua, le relative fasce di rispetto e le aree boscate, di fatto, tali interferenze sono da riferirsi a tratti del cavidotto interrato che corre su strada esistente. Inoltre non si riscontra alcuna interferenza con le zone di interesse archeologico citate nel parere, ma solo con i tratturi.

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 13 di/of 16

- Il parere a pag. 18 cita un’interferenza del progetto con il Bene architettonico “Masseria Parasacco”, ma non specifica che si tratta di un’interferenza che riguarda solo il cavidotto interrato su strada esistente.
- Il parere a pag. 23 riferisce che *“mentre un tratto della connessione sembra interferire direttamente con l’area archeologica Serra dei canonici, vincolata con DSR 15/05/2002”*:
 - L’affermazione (incerta) non è corretta, in quanto l’area archeologica dista circa 1 km dal percorso del cavidotto.

3.2 SULL’IMPATTO VISIVO E CUMULATIVO DEL PROGETTO

- Il parere riferisce che *“gli impianti sono chiaramente visibili da strade a valenza paesaggistica presenti nell’area buffer”*.

- L’affermazione nel parere non è supportata da alcun riscontro oggettivo svolto dall’Ente, né dallo studio di visibilità svolto dalla Società proponente.

Infatti le strade a valenza paesaggistica nell’area buffer, nella versione vigente attualmente del PPTR, sono: la SP 82, la SP 91 e la SP 89. Nell’elaborato Fotoinserimenti (cfr. SCSDENVITAP463105400) sono riportate le fotosimulazioni da:

- SP82 (PV3 e PV4): da tali punti l’impianto non si può dire “chiaramente visibile”, piuttosto è più corretto dire che da essi è visibile principalmente la prevista fascia di mitigazione perimetrale di lecci;
- SP 91 (PV 12 e PV13): da tutti i Punti di vista l’impianto di progetto non risulta visibile;
- SP 89 (PV02, PV05, PV9): da tutti i Punti di vista l’impianto di progetto non risulta visibile.

Per cui non è chiara la fonte in base alla quale il MIC sostiene l’elevata visibilità dell’impianto da tutte le strade a valenza paesaggistica, dal momento che le fotosimulazioni prodotte evidenziano una visibilità nulla o molto bassa.

- Il parere a pag.16 riporta che *“La realizzazione di quinte arboree per mitigare l’impatto dei campi fotovoltaici [...] interferisce con la rete tratturale. [...] Le opere di mitigazione. in alcuni casi, diventerebbero barriera posta sul confine dei tratturi, che per loro natura non dovrebbero avere alcuna barriera.”*

- L’affermazione non è corretta perché lascia intendere che la fascia di mitigazione perimetrale interferisce con l’area di rispetto dei tratturi. Invece la fascia di mitigazione vegetazionale è prevista internamente alla recinzione (cfr. elaborato layout di progetto-

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE PAGE 14 di/of 16
--	--	--------------------------------

SCSDESDCIVITAP463105800) e di fatto non interferisce né con i tratturi né con la loro fascia di rispetto, pertanto non è corretto sostenere che essa si pone come barriera al confine dei tratturi.

- Il parere fa una valutazione dell’impatto cumulativo del progetto considerando indistintamente gli altri impianti FER, sia quelli della medesima fonte rinnovabile (fotovoltaici) che di fonte differente (eolici), inglobando in un’unica analisi gli impianti realizzati, autorizzati e quelli il cui iter è in corso. Si tratta di una valutazione dell’impianto cumulativo non coerente tanto con quanto previsto dalla normativa nazionale, che prevede che il cumulo vada analizzato rispetto agli altri impianti esistenti e/o apportati (cfr. D.Lgs. 152/2006 – allegato V alla Parte Seconda), quanto con la normativa regionale (Determinazione 164/2012), che prevede una valutazione del cumulo differente in funzione della tipologia di fonte rinnovabile. Inoltre, la normativa Regionale prevede al massimo di considerare nel “cumulo potenziale” gli impianti che hanno conseguito una valutazione ambientale positiva. Pertanto, considerare indistintamente impianti eolici e fotovoltaici, anche quelli ancora in corso di approvazione, ritenendoli tutti concorrenti alla stessa stregua, al consumo di suolo, è una valutazione distorta e incoerente per due motivi:

- 1) perché ogni tipologia di fonte rinnovabile produce un cumulo differente: il consumo di suolo di un impianto fotovoltaico non può essere comparato a quello di un impianto eolico;
- 2) perché gli impianti in corso di valutazione non possono concorrere con lo stesso peso al cumulo di un impianto esistente o autorizzato, se non altro se si considera che, lo studio della casistica storica fa emergere che gli impianti in iter in diversi casi non vengono autorizzati o non vengono poi realizzati, e pertanto è elevata la probabilità che gli impianti in iter di valutazione non si traducono in un effettivo cumulo. Sicuramente le disposizioni della regione Puglia, che ricomprendono anche gli impianti con VIA favorevole e che sono state considerate nella valutazione del cumulo dalla Società Proponente, rappresentano un criterio ragionevolmente cautelativo e idoneo alla valutazione dell’impatto cumulativo.

3.3 SULLE INESATTEZZE DEL PARERE

- A pag.13 del Parere si fa riferimento all’impianto di progetto descrivendolo come *“impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato”*, ma l’impianto di progetto non prevede alcun sistema di accumulo.
- A pag. 23 del Parere, circa le motivazioni di incompatibilità paesaggistica del progetto, si riferisce che *“ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a4) “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative”, il PPTR considera non ammissibili “la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella*

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE PAGE 15 di/of 16
--	--	--------------------------------

Parte II dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.”.

Tuttavia, non è chiaro a quale interferenza e a quale elemento progettuale si faccia riferimento.

Gli unici elementi progettuali interferenti con le aree di rispetto delle componenti culturali insediative sono le aree di compensazione ed i cavidotti. Le prime di fatto sono aree che non appartengono all'impianto di produzione ma in cui è prevista solo la messa a dimora di coltura seminativa; i secondi invece sono interventi ritenuti ammissibili nelle aree di rispetto dei siti storico culturali ai sensi del comma 2 lett. a7) del medesimo art. 82 *“si considerano non ammissibili: realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”.*

Inoltre, rispetto alla piantumazione di foraggio nelle aree a compensazione, si fa presente che il comma 4 punto c2) del medesimo art. 82, auspica interventi per *“per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione”*, attività non in contrasto con quanto previsto da progetto.

4 ALTRE OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI ARCHEOLOGICI IN RISCONTRO AL PARERE NEGATIVO

Preliminarmente, è opportuno precisare come le criticità espresse sulla componente archeologica, siano state espresse sulla base dell'analisi della valutazione del rischio archeologico prodotta per le sole opere di connessione alla rete Terna, comuni ad altri produttori di energia da fonte fotovoltaica, non tenendo conto della ex Viarch trasmessa dalla società proponente SCS Sviluppo 1 S.R.L..

Relativamente al progetto proposto dalla suddetta società, comprensivo delle opere di connessione, non può non evidenziarsi che dette opere non interferiscono con specifici vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né da provvedimenti in itinere di tutela archeologica, ad eccezione di parte del cavidotto interrato che interferisce con la rete tratturale, aspetto che viene comunque precisato nel parere. In esso, il Ministero rileva inoltre che *“il progetto in esame presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area” e che “l'opera si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da*

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 1 S.r.l. 72017 – Ostuni (BR) Via Ferdinando Ayroldi n. 10		CODICE
		PAGE 16 di/of 16

un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all’Età romana tardoantica”.

Le aree occupate dall’impianto di produzione non sono tutelate né ex lege né attraverso un provvedimento amministrativo di vincolo, con la conseguenza che per assoggettarle a saggi archeologici preventivi è necessaria una valutazione tecnico-discrezionale, affidata al soprintendente circa la (mera) possibilità che l’area in questione rivesta un presumibile interesse archeologico.

A tal proposito, per definizione, le aree di interesse archeologico non sono caratterizzate da una situazione di evidenza circa la sussistenza (o la mera probabilità di rinvenimento) di reperti archeologici, ma si tratta di aree per le quali non siano intervenute la verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o la dichiarazione di interesse particolarmente importante di cui all’art. 13 del Codice. In pratica, le aree di interesse archeologico appaiono prima facie come terreni privi di un vincolo archeologico in quanto non previamente individuabili quali aree archeologiche ma su cui, nondimeno, si ravvisa la ragionevole possibilità di rinvenire reperti archeologici sulla base di indagini geologiche ed archeologiche preliminari, la lettura di riferimenti bibliografici e di dati d’archivio. Quindi, le aree di interesse archeologico su cui il soprintendente può ordinare i saggi archeologici preventivi sono distinte sia dalle aree archeologiche e i parchi archeologici.

Il potere del soprintendente, previsto dal comma 4 dell’art. 25, d.lg. n. 50/2016, di richiedere saggi archeologici preventivi in caso di realizzazione di lavori di interesse pubblico ricadenti su aree di interesse archeologico, costituisce tipica misura preventiva, in quanto la finalità perseguita dalla norma è di ridurre il rischio che dei reperti archeologici siano ritrovati nel corso dei lavori.

Per cui, nel progetto in specie, in cui sono presenti tali indizi di culturalità, deve allora innestarsi un adeguato livello di approfondimento istruttorio, attraverso le procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico contenuto nell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016.